



N. 22 Reg.

Comune di San Pietro di Cadore

Provincia di Belluno

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, revisione struttura organizzativa dell'ente e ricognizione annuale delle eccedenze di personale.

L' anno duemilaventi il giorno OTTO del mese di APRILE alle ore 10:00 nella sede Municipale, si riunisce la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

	Presenti	Assenti
Casanova Consier Manuel	X	<input type="checkbox"/>
Zambelli Sopalu' Dennis	X	<input type="checkbox"/>
Pradetto Sordo Nicoletta	X	<input type="checkbox"/>
TOTALI	<u>3</u>	<u>0</u>

Presiede il Sig. *Casanova Consier Manuel*, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il dott. *Giovanni MARINO*, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto.

PRESO ATTO che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

RICHIAMATO altresì l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

CONSIDERATO che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 19 marzo 2019, ad oggetto "Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, revisione struttura organizzativa dell'ente e ricognizione annuale delle eccedenze di personale.

RILEVATO che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557-quater, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 444.173,42;

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), in base al quale occorre procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATI inoltre i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

VISTO l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

RILEVATO che l'Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2020 non può beneficiare dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2017, 2018, 2019;

CONSIDERATA la necessità di prevedere per il triennio 2020-2021-2022, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le sostituzioni di personale che cesserà nel triennio di riferimento;

VISTI inoltre, in materia di limiti al lavoro flessibile:

- l'art. 4 ter comma 12 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 che integra il comma 28 dell'art 9 del D.L. 78/2010 prevedendo dopo il terzo periodo del comma che sia inserito il seguente: " A decorrere dal 2013 gli Enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009;

- l'art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010 N° 78, convertito con legge 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche ed integrazioni secondo cui "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli Enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi. 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 N° 296 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ";

RILEVATO che l'articolo 16, comma 1-quater del DL 113/2016, convertito con legge n. 160/2016, ha escluso dal computo dei limiti relativi al lavoro flessibile le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che la spesa sostenuta nell'anno 2009 per lavoro flessibile ammonta complessivamente ad € zero;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio");



DATO ATTO che la programmazione del fabbisogno di personale di cui alla presente deliberazione è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e troverà copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022 in corso di predisposizione;

VISTO l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (Legge finanziaria 2002) in base al quale gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documento di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m. e i.;

con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE le premesse, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione che qui si intendono integralmente riportate.

2. DI RIDETERMINARE la Dotazione organica come da allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. DI DARE ATTO che, sulla base della normativa richiamata in premessa:

- i margini assunzionali riferiti agli anni 2019-2021 ammontano complessivamente a € 444.173,42 (media triennio 2011 – 2013);

- la spesa del personale in servizio e delle assunzioni programmate nel presente piano, al netto degli aumenti contrattuali 2016 – 2018 e dei rimborsi da altre amministrazioni, è di € 409.233,43;

- il limite massimo di spesa (art. 5 commi 5 – 5 bis – 5 quater DL 90/2014) viene pertanto rispettato;

- nel 2020 l'Ente non può beneficiare dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali a tempo indeterminato relative agli anni 2017, 2018, 2019;

4. DI DARE ATTO che non esistono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001;

5. DI APPROVARE il Piano triennale del Fabbisogno del personale 2020/2022, come di seguito:

ANNO 2020

Non si prevedono attualmente cessazioni e/o nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ricorso a contratto a tempo determinato per l'assunzione di n. 1 agente di polizia locale a tempo pieno e per la durata massima di due mesi

ANNO 2021

Non si prevedono attualmente cessazioni e/o nuove assunzioni a tempo indeterminato

Per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ricorso a contratto a tempo determinato.



ANNO 2022

Non si prevedono attualmente cessazioni e/o nuove assunzioni a tempo indeterminato

Per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ricorso a contratto a tempo determinato.

6. DI INVIARE copia della presente deliberazione al Revisore dei conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001;

7. DI COMUNICARE il presente atto alle Organizzazioni Sindacali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

8. DI TRASMETTERE il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

Successivamente, stante l'urgenza, con separata votazione unanime favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



ALLEGATO A

UNITA' LAVORATIVE PREVISTE IN DOTAZIONE ORGANICA		PROFILO PROFESSIONALE	COPERTI	VACANTI
Categoria	Tempo pieno/parziale			
C	Parziale (30/36)	Istruttore	Si	No
C	Pieno	Istruttore	Si	No
C	Pieno	Agente Polizia Municipale	Si	No
C	Pieno	Istruttore Demografico	Si	No
D1	Pieno	Istruttore Direttivo Tecnico	Si	No
C	Pieno	Istruttore	Si	No
B3	Pieno	Operaio /Autista	Si	No
B1	Pieno	Operaio/Autista/necroforo	Si	No
B1	Pieno	Operaio	Si	No
B1	Pieno	Operaio	Si	No
B3	Parziale (27/36)	Operaio specializzato / Autista	Si	No
B1	Pieno	Addetta pulizia	Si	No
TOTALE			11	0


OGGETTO: Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, revisione struttura organizzativa dell'ente e ricognizione annuale delle eccedenze di personale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

FAVOREVOLE

CONTRARIO

data 08 APR. 2020

Casanova Consier Manuel



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI ED ECONOMICA

data 08 APR. 2020

Casanova Consier Manuel


PRESIDENTE
Casanova Consier Manuel

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giovanni MARINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line del Comune il giorno 10.04.2020 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì 10.04.2020

IL MESSO COMUNALE

Bec

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ ed è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno (art. 134 - 3[^] comma - D.Lgs 267/2000) in data _____

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giovanni MARINO